

Comune Villa Minozzo

Provincia di Reggio Emilia

STATUTO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2002.
Pubblicato all'albo pretorio del Comune dall'01/03/2002 al 16/03/2002.

INDICE

Sezione I – Principi e Funzioni

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Territorio, stemma e Gonfalone
- Art. 4 – Albo pretorio
- Art. 5 – Pari opportunità

Sezione II – Organi del Comune

- Art. 6 – Organi di Governo
- Art. 7 – Il consiglio comunale. Composizione e durata del consiglio.
- Art. 8 - Funzionamento del consiglio
- Art. 9 - Sessioni del Consiglio
- Art. 10 – Competenze del Consiglio
- Art. 11 – Linee Programmatiche
- Art. 12 – Partecipazione dei consiglieri
- Art. 13 –Attività ispettiva e commissioni d’indagine
- Art. 14 – Il Sindaco
- Art. 15 – Nomina e revoca dei rappresentanti
- Art. 16 – Vicende della carica del sindaco
- Art. 17 – Vice Sindaco e Assessore Anziano
- Art. 18 – Giunta Comunale
- Art. 19 – Competenze della Giunta
- Art. 20 – Responsabilità
- Art. 21 – Divieto d’incarichi e consulenze

Sezione III – Partecipazione e decentramento

- Art. 22 – La partecipazione dei cittadini
- Art. 23 – Rapporti con le associazioni
- Art. 24 – Organismi di partecipazione dei cittadini
- Art. 25 – Referendum
- Art. 26 – Consultazione della popolazione
- Art. 27 – Iniziativa dei singoli cittadini
- Art. 28 – Diritti d’accesso e di Informazione dei cittadini
- Art. 29 – Partecipazione del procedimento
- Art. 30 – Servizio per le relazioni con il pubblico
- Art. 31 – Integrazione sociale

Sezione IV – Difensore Civico

- Art. 32 – Il Difensore Civico

Sezione V – Finanza e contabilità

- Art. 33 – Finanza Locale
- Art. 34 – Pubblicizzazione dei dati di bilancio
- Art. 35 – Regolamento di contabilità e dei contratti
- Art. 36 – Revisore dei conti

Sezione VI – Ordinamento degli uffici e del personale

- Art. 37 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 38 - Segretario Comunale
- Art. 39 – Vice Segretario
- Art. 40 – Rappresentanza e difesa in giudizio
- Art. 41 – Controlli interni

Sezione VII – Attività amministrativa

- Art. 42 – Conferenza dei servizi
- Art. 43 – Concessione dei vantaggi economici
- Art. 44 – Pubblicazione ed esecutività
- Art. 45 – Forme particolari di pubblicazione
- Art. 46 – Sanzioni amministrative

Sezione VIII – Norme transitorie e finali

- Art. 47 – Modifiche allo statuto
- Art. 48 – Pubblicazione ed entrata in vigore

SEZIONE I – PRINCIPI E FUNZIONI

Articolo 1 – Principi

Il Comune di Villa Minozzo, medaglia d'argento al valor militare per la resistenza, Ente locale autonomo, nell'ambito della propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità che rappresenta, ispirandosi ai principi della Costituzione, e a tal fine si attiva per:

- a) superare gli squilibri sociali ed economici, garantire i diritti di soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, nell'ottica della pari dignità tra uomo e donna;
- b) sostenere le libere forme associative;
- c) incentivare i settori produttivi;
- d) tutelare e recuperare l'ambiente e valorizzare il patrimonio storico /culturale;
- e) favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell'Ente;
- f) promuovere una cultura di pace ed integrazione razziale.

Articolo 2 – Funzioni

- 1) Il Comune di Villa Minozzo è titolare di funzioni amministrative proprie; esercita, altresì, funzioni attribuite o delegate dallo stato, dalla regione e dalla provincia, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi delle leggi e del presente statuto.
- 2) Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovra comunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la provincia e la Comunità Montana.
- 3) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato, della regione, della provincia, della Comunità Montana e del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Le suddette funzioni sono esercitate secondo il principio di sussidiarietà.
- 4) È impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla completa costruzione e all'allargamento dell'Unione Europea nella democrazia e nella pace, stabilendo rapporti anche di gemellaggio con Enti e Comunità locali di altri paesi.
- 5) Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei Cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 3 – Territorio, stemma e gonfalone

- 1) Il territorio comunale si estende per Kmq. 167.78 ed è delimitato come segue:
 - A nord: Comuni di Castelnovo ne' Monti e Busana;
 - A sud: Comuni Villa Collemandina e Castiglione Garfagnana;
 - A est: Comuni di Frassinoro e Toano;
 - A ovest: Comuni di Ligonchio e Sillano;
- 2) Il Comune di Villa Minozzo negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma civico già storicamente in uso e riconosciuto con Decreto del Presidente dei Ministri n. 11425 del 23.03.1937 e così descritto:
"D'argento alla Rocca di Minozzo merlata alla ghibellina al naturale con tre stelle di nero ordinate intorno, il tutto fondata su una montagna al naturale circondata d'oro da due rami di quercia e di alloro annodati ad un nastro dai colori nazionali".
- 3) Il Comune ha un proprio gonfalone, già storicamente in uso e approvato dagli Organi competenti conforme allo stemma, con l'aggiunta delle scritte: all'interno – "COM ET HOM" -; all'esterno – "Villa Minozzo" – su drappo avente i colori rosso e bianco.

4) L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla Giunta Comunale.

Articolo 4 – Albo Pretorio

Nella sede dell'ente è individuato un apposito spazio destinato ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti, garantendone la lettura e la facilità di accesso.

Articolo 5 – Pari opportunità

Negli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta, Commissioni ecc.) e negli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

SEZIONE II – ORGANI DEL COMUNE

Articolo 6 – Organi di Governo

Sono Organi di governo: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 7 – Il Consiglio Comunale. Composizione e durata in carica

- 1) Il Consiglio Comunale è Composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri e la sua durata in carica è stabilita dalla legge.
- 2) Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio

- 1) L'attività del Consiglio è disciplinata da apposito Regolamento.
- 2) Il Consiglio Comunale è Convocato e presieduto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.
- 3) Quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
- 4) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal Regolamento.
- 5) Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- 6) È istituita la Commissione consiliare di controllo e garanzia "Affari Generali e Bilancio", la cui presidenza è attribuita alla minoranza consiliare.

Articolo 9 – Sessioni Del Consiglio

Le sessioni consiliari sono:

- a) Ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del Conto Consuntivo;

- b) Straordinarie, in tutti gli altri casi;
- c) Urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Articolo 10 – Competenza del consiglio

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000,criteri generali in materia di ordinamenti degli uffici e dei servizi;
 - b) Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi pareri da rendere per dette materie;
 - c) Convenzioni tra i comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) Istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) Assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzioni di istituzioni e aziende speciali, concessioni dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 11 – Linee Programmatiche

1. Entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato per la discussione e la definizione degli stessi.
2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e modifiche, mediante la presentazione di eventuali emendamenti.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

4. Con periodicità annuale il consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 12 – Partecipazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali Percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli Comunali e alle Commissioni Consiliari.
2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai Gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.
3. Nel caso mancata partecipazione ai lavori del consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive o a 10 complessive nell'arco del mandato, salvo che sia stata giustificata l'impossibilità a parteciparvi. Il segretario comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Articolo 13 – Attività ispettiva e commissioni d'indagine

1. I Consiglieri possono presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni e altre istanze di sindaco ispettivo, alle quali il sindaco o l'Assessore competente sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine e conoscitive sull'attività dell'amministrazione o per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento.

Articolo 14 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge. Il sindaco è Organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rileggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Nell'esercizio esterno delle sue funzioni, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, che costituiscono il suo distintivo.
4. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione:
 - a) esercita le funzioni sociali attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate dal comune;
 - b) nomina il Segretario Comunale;
 - c) nomina il Direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario Comunale.
 - d) Nomina i componenti della giunta;
 - e) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio;
 - f) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - g) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di

apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

h) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;

5. Il Sindaco è ufficiale di governo e in tale veste (art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000):
 - a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civili e popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e statistica;
 - b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia Giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
 - c) adotta i provvedimenti con tingibili ed urgenti;
 - d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Articolo 15 – Nomina e revoca dei rappresentanti

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni, consorzi e società spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, salvo riserva del consiglio stesso, nei casi in cui la rappresentanza sia espressione diretta del consiglio.
2. Quando le nomine e le designazioni spettano al Consiglio Comunale, la deliberazione è adottata a scrutinio segreto, col metodo del voto limitato.
3. I rappresentanti del Comune possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o persistente contrasto con rispetto agli indirizzi del Comune. La revoca è disposta dal Sindaco e dal Consiglio Comunale, in ragione della competenza nella nomina. Quando provvede il consiglio è richiesto il voto favorevole della maggioranza di Consiglieri assegnati.

Articolo 16 – Vicende della carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco.
3. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Articolo 17 – Vice Sindaco e Assessore Anziano

1. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco tra i componenti della giunta e, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. N. 267/2000, sostituisce il sindaco in tutte le sue funzioni in caso d'assenza e di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del medesimo decreto legislativo.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore Anziano, intendendolo, per tale, il più anziano d'età.

Articolo 18 – Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del comune ed è composta dal Sindaco, che la presiede, da un numero di assessori non superiore a 6 (sei).

2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori , tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso Enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
4. I componenti la giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Della nomina della giunta il Sindaco dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
7. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.

Articolo 19 – Competenze della giunta

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e compie tutti gli atti di governo non riservati dalla legge e dal presente statuto al Consiglio e non rientranti nelle competenze del Sindaco. Inoltre:

- a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
- b) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
- c) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 20 – Responsabilità

1. Per gli Amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità civile, penale e contabile degli impiegati Civili dello stato.
2. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Articolo 21 – Divieto di incarichi e consulenze

Al sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

SEZIONE III – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 22 – La partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, inclusi i cittadini dell'Unione Europea e gli Stranieri, anche emigrati regolarmente soggiornati, all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione dei Cittadini si attua attraverso il coinvolgimento dei Cittadini nelle decisioni sui temi d'interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento.

Articolo 23 – Rapporti con le associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:
 - a) favorire e sostenere l'associazione locale;
 - b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
 - c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
2. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.

Articolo 24 – Organismi di partecipazione dei Cittadini

1. Il Comune istituisce, altresì, con proprio atto deliberativo, una o più Consulte nei seguenti settori: economia e attività produttive – sociale – volontariato e cultura – qualità della vita e ambiente – immigrazione.
2. Le consulte costituiscono un momento privilegiato di consultazione volto a consentire la partecipazione alla vita della collettività dei cittadini singoli o associati attraverso un confronto di idee, programmi e progetti.
3. Le consulte esprimono pareri sul Bilancio preventivo, sul programma degli investimenti, sul piano regolatore generale, sui piani d'attuazione e sul rendiconto d'esercizio. E' altresì facoltà del Consiglio e della Giunta Comunale chiedere parere alle Consulte su tutti gli atti che abbiano un oggetto attinente alla materia di loro interesse.
4. Il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta all'anno, una riunione aperta con la partecipazione delle Consulte, nella quale il Sindaco illustra lo stato della Comuni.

Articolo 25 – Referendum

1. Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) del corpo elettorale alla data dell'ultima revisione, l'indizione di referendum, anche limitati ad una parte determinata del corpo elettorale, indicando il quesito referendario in maniera chiara e univoca.
2. Le modalità saranno disciplinate da apposito Regolamento da approvarsi entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Articolo 26 – Consultazione della popolazione

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà di espressione del voto.
2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale di interesse generale quali: la pianificazione urbanistica, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, l'istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi.
3. Le procedure e le modalità della costituzione sono quelle indicate nell'articolo precedente, in quanto applicabili.

Articolo 27 – Iniziativa dei singoli cittadini

1. Uno o più cittadini possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, alle quali viene data risposta scritta nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.
2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente Organo comunale.

Articolo 28 – Diritti di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli di cui la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Regolamento previsto dalla legge n. 241/1990 assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'Ente è in possesso; il Regolamento disciplina il rilascio di copie atti, previo pagamento dei soli costi, individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Articolo 29 – Partecipazione al procedimento

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro 5 (cinque) giorni, con le modalità previste dall'articolo n. 8 della legge n. 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 (cinque) giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e in ogni caso nel proseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
4. Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 30 – Servizio per le relazioni con il Pubblico

1. Per le finalità delle leggi del 7 agosto 1990, n. 241 e del 7 giugno 2000, n. 150 è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati nel Regolamento.

Articolo 31 – Integrazione sociale

1. Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.
2. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l'organismo di partecipazione e istituisce un servizio di segreteria.

SEZIONE IV – DIFENSORE CIVICO

Articolo 32 – Il Difensore Civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.

2. Il Difensore Civico segnala alle Autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore Civico esercita, altresì, il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta, nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 127 del D.Lgs. 267/2000.
4. L'ufficio del Difensore Civico può essere esercitato in forma associata con altri, previa adozione di apposita convenzione.
5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell'attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico – amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L'elezione avviene con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Consiglieri assegnati nelle prime due sedute e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nelle successive.
6. Le candidature all'ufficio del Difensore Civico possono essere proposte dall'organismo di partecipazione e dai singoli cittadini. All'ammissione delle candidature provvede la Giunta, sulla base dei requisiti fissati dal regolamento.
7. Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.
8. Il Difensore Civico resta in carica 5 (cinque) anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere revocato per gravi inadempienze ai doveri di ufficio con delibera motivata del Consiglio Comunale approvata con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Consiglieri assegnati nelle prime due sedute e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nelle successive. Il Difensore Civico non può essere rieletto.
9. La struttura dell'ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del Difensore Civico sono disciplinate dal Regolamento.

SEZIONE V – FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 33 – Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 34 – Pubblicizzazione dei dati di Bilancio

1. Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il Rendiconto di gestione.
2. Il Servizio Finanziario del Comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del Bilancio e del Rendiconto.

Articolo 35 – Regolamento di contabilità e dei contratti

1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
2. Con il Regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Articolo 36 – Revisore dei Conti

1. A norma del comma 3, dell'art. 234, del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Villa Minozzo affida ad un Revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri, la revisione economico – finanziaria.
2. L'ente locale comunica al proprio Tesoriere il nominativo del soggetto cui è stato affidato l'incarico entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

SEZIONE VI – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 37 – Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli Organi burocratici. L'ordinamento è improntato, altresì, a rapporti di collaborazione e interdipendenza tra Organi politici e gestionali, nel rispetto delle reciproche competenze.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la dotazione del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la struttura organizzativa.
3. Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.
4. La copertura dei posti dei Responsabili dei Servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata da parte della Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 38 – Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 267/2000. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione. Al Segretario Comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato.
4. Gli organi istituzionali e burocratici possono chiedere al Segretario la consulenza giuridico – amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.

Articolo 39– Vice Segretario

1. Il Segretario Comunale può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Segretario.
2. Le funzioni del Vice Segretario Comunale possono essere attribuite dal Sindaco ad uno dei Responsabili di Servizio, in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Comunale, mediante incarico temporaneo o attraverso apposito incarico esterno.
3. Il Vice Segretario sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza o inadempimento. Nell'esercizio della funzione vicaria, il Vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco.

Articolo 40– Rappresentanza e difesa in giudizio

La rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, compete al Sindaco con facoltà di delega.

Articolo 41– Controlli interni

1. A termini dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 è istituito il controllo interno per il monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
2. Il controllo è attuato mediante strumenti e metodi atti a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale, valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi è costituito da una direttiva annuale approvata dalla Giunta, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio, dei loro periodici adeguamenti, oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio unitamente al Bilancio di previsione. La direttiva identifica i principali risultati da realizzare, per centri di responsabilità e per funzioni – obiettivo, e determina, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno, definisce i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
4. L'organizzazione del sistema di controlli interni è demandata al Regolamento.

SEZIONE VII – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 42 – Conferenza dei Sindaci

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei Sindaci.
2. La conferenza è sempre indetta quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 15 giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui Rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'Amministrazione precedente, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.
4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 14 – quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 43 – Concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 44 – Pubblicazione ed esecutività

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno della apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 45 – Forme particolari di pubblicazione

L'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei Regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

Articolo 46 – Sanzioni amministrative

1. Compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle ordinanze e delle norme fissate nei Regolamenti comunali, con l'osservanza dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 della legge 689/81.
2. Tale determinazione viene effettuata mediante i Regolamenti comunali, in relazione alle materie degli stessi disciplinate.
3. Per tutte le sanzioni previste si applicano i principi e le procedure della legge n. 689/81.
4. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse.

SEZIONE VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47 – Modifiche allo Statuto

Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 48 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Lo Statuto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.